



# COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 52 del registro**

**Data 18 giugno 2019**

**Oggetto:** Resistenza all'atto di appello con comparsa di risposta promosso da INAIL contro Comune di Misilmeri, Argoglobal Assicurazioni S.p.A e nei confronti di xxxxxx e ASP di Palermo.

---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Resistenza all'atto di appello con comparsa di risposta promosso da INAIL contro Comune di Misilmeri,

Argoglobal Assicurazioni S.p.A e nei confronti di xxxxxx e ASP di Palermo », il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed istituzionali"

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2015, è stato determinato di resistere all'atto di citazione del 16.09.2014, notificato a questo Ente a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto Unep di Termini Imerese il 15.10.2014, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 32081, in atti, promosso dal sig. xxxxx, nato a xxxx il xxxx, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sansone che lo rappresenta e dell'avv. Marcello Rizzo, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis, quanto segue:

- 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c. per il danno subito dal sig. xxxx in data 01.03.2012, a seguito dell'evento, in quanto Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo;
- 2) Per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. xxxx e quantificabili in: **a) euro 190.045,00** per il danno permanente da lesione all'integrità psico – fisica dallo stesso subito, oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo o quelle altre maggiori o minori somme che riterrà dovute e comunque entro i limiti del Giudice Adito; **b) euro 22.080,00** per il danno biologico temporaneo (da invalidità temporanea assoluta di giorni duecentotrenta), oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo; **c) euro 559,50** per tutte le spese mediche documentate e sostenute dall'odierno attore, a seguito del sinistro occorso, maggiorate degli interessi legali dall'insorgenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Che il sopra citato atto di citazione scaturisce dal sinistro occorso in data 01.03.2012 al sig. xxxx, dipendente di Poste Italiane S.p.A. ed applicato presso il CDS di Misilmeri come portalettere, il quale mentre percorreva, al fine di consegnare la corrispondenza, durante l'orario di servizio, con il motociclo aziendale, la Contrada Mistretta, sita in Misilmeri, veniva improvvisamente inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi, posizionati sul margine della strada di campagna all'altezza del numero civico 13; inoltre, un ulteriore cane randagio, sbucando improvvisamente da un cespuglio, impattava con violenza contro il motociclo in marcia, condotto dal sig. xxxxx, facendolo cadere rovinosamente a terra;

Che a seguito del sinistro, il sig. xxxxx riportava diverse lesioni fisiche e veniva sottoposto a due interventi chirurgici, nonché a vari trattamenti di carattere medico e riabilitativo, che comportava un'assenza prolungata dal lavoro;

Che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2015, sopra richiamata, è stato, altresì, conferito incarico all'avv. Emanuele Catania, del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 29 del 13.06.2017, è stato determinato di resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - INAIL – sede di Palermo, al fine di ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dell'evento sinistro e al pagamento nei confronti dell'INAIL di Palermo della somma di € 37.111,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannare inoltre la controparte alla rifusione delle spese e compensi di giudizio;

Che con il sopra citato Provvedimento del Sindaco n. 29/2017 è stato nominato quale legale dell'Ente l'avv. Paola Librizzi del Foro di Palermo;

Che i giudizi sopra cennati, sono stati riuniti per l'evidente complementarietà (R.G. 2873/2014 e R.G. 1069/2017);

Che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 63 del 14.01.2019, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:

- 1) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Misilmeri;
- 2) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di xxxxxxxx la somma di € 64.081,53, a titolo di risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, da esso subito per l'evento verificatosi in data 1 marzo 2012, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché, della somma di € 10.399,6, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- 3) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, della somma di € 37.111,08, oltre interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data dell'attestazione circa l'erogazione delle prestazioni, ed interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al soddisfo;
- 4) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di xxxxxxxx che vengono liquidata nella somma di € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni,

- in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, che vengono liquidate in € 3.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che vengono liquidate nell'importo di € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 7) Pone definitivamente a carico del Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con diritto di parte attrice di ripetere dai convenuti quanto già eventualmente versato;

Che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2270 del 21.01.2019, l'avv. Emanuele Catania ha comunicato che in data 21.01.2019, ha avuto notificato dal difensore del sig. xxxxxxxx la sentenza n. 63/2019, precisando che il termine per proporre appello è fissato in 30 gg. dalla predetta data;

Che con nota prot. n. 2853 del 24.01.2019 all'ARISCOM ora ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma, è stato comunicato che a questo Ente era stata notificata la sentenza n. 63/2019, sopra richiamata;

Che con la stessa nota prot. n. 2853/2019, è stato comunicato quanto di seguito:

- *Considerato che appare evidente che era preciso obbligo di Ariscom costituirsi in giudizio in via principale;*
- *Ritenuto che questo Ente intende appellare la sentenza de quo;*
- *Dato atto che, con pec del 22.01.2019, l'avv. Daniela Giammanco è stata invitata a recarsi presso questi uffici comunali per la data del 24.01.2019 al fine di concordare l'azione da intraprendere per procedere alla proposizione dell'appello;*
- *Considerato che l'avv. Giammanco non ha riscontrato la superiore pec, si comunica che questo Ente procederà a conferire incarico legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza in oggetto, significando, sin d'ora, che tutte le spese relative alla costituzione in parola saranno anticipate con rivalsa a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni. Inoltre, si aggiunge che l'avv. Marcello Rizzo, legale di controparte, con nota del 21.01.2019, ha già chiesto la corresponsione delle spese di lite ammontanti ad € 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Pertanto, si chiede di comunicare la posizione di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni, in ordine alle azioni da intraprendere. In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, ogni eventuale esborso monetario sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.*

Considerato che con successivo foglio prot. n. 3858 del 31.01.2019, ad ArgoGlobal Assicurazioni, tenuto conto del mancato riscontro alla nota prot. n. 2853/2019, è stato chiesto quanto segue:

*In ragione di quanto rappresentato si chiede di voler confermare la volontà di codesta Compagnia:*

*- Di impegnarsi a procedere al pagamento delle intere somme liquidate in sentenza, notiziando questo Ente circa le effettive liquidazioni;*

*- Di costituirsi per proporre appello entro i termini di legge; al riguardo, si precisa che la sentenza va appellata entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica effettuata a questo Ente in data 21.01.2019.*

*In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, pienamente operativa, si ribadisce che ogni eventuale esborso monetario di qualsiasi natura cui sarà chiamato a sostenere il Comune di Misilmeri sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.*

Dato atto che ArgoGlobal non ha riscontrato neanche la suddetta nota prot. n. 3858 del 31.01.2019;

Considerato che si ritiene pienamente operativa la polizza RCT/O n. 0000020036 stipulata con ARISCOM (ora ArgoGlobal) per cui ogni esborso monetario discendente dalla sentenza n. 63 del 14.01.2019 non può che essere posto a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni;

Dato atto che nella nota prot. n. 2853/19 sopra richiamata, è stato fatto presente che il Comune di Misilmeri avrebbe proceduto a conferire incarico al legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza, significando che tutte le spese di giudizio relative sarebbero state anticipate da questo Ente con rivalsa a carico di ARISCOM (ora ArgoGlobal);

Considerato che, si ribadisce, il mancato riscontro da parte di ArgoGlobal Assicurazioni, ha indotto questo Ente a costituirsi in via principale autonomamente, al fine di tutelare le proprie ragioni e così evitare danni al Comune;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 19 del 18.02.2019, è stato determinato di proporre appello, in via principale, avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo, nominando l'avv. Emanuele Catania del Foro di Palermo;

Che con atto del 19.02.2019, la ARGOGLOBAL Assicurazioni S.p.A., già Ariscom Compagnia di Assicurazioni, in persona del Direttore Amministrativo, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giammanco, ed elettivamente domiciliata presso il lo studio del predetto professionista sito in Bagheria (PA), Via Mattarella n. 30, cita a comparire innanzi alla Corte di Appello Grimaldi Alberto, sopra generalizzato, Comune di Misilmeri, INAIL e l'ASP di Palermo, all'udienza del 14.06.2019, per chiedere:

1) Revocare e/o cassare integralmente la sentenza n. 63/2019, emessa in data 14.01.2019 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nel procedimento n. 2873/2014 R.G., notificata in data 21.01.2019 per via telematica dal sig. Grimaldi Alberto, ed in accoglimento del presente appello accogliere le domande già proposte in primo grado in ordine al rigetto di ogni richiesta risarcitoria in favore del sig. xxxxxxx;

2) Conseguentemente dichiarare inefficace e rigettare la domanda proposta dal Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., già Ariscom Compagnia di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, di annullare e/o tenere indenne l'Ente da ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attore, sig. xxxxxxx, estromettendola dal procedimento, con ogni statuizione conseguenziale e secondo legge per i motivi esposti in fatto e in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza impugnata n. 63/2019;

3) Rigettare le domande tutte spiegate dall'attore, xxxxxxx, poiché sprovviste di prova per i motivi meglio esposti in fatto e in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza n. 63/2019;

4) In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di cui all'atto di citazione del sig. xxxxxxx nei confronti del Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare quest'ultimo unico obbligato a corrispondere il risarcimento del danno all'attore, escludendo ogni obbligo di manleva da parte di ArgoGlobal Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per aver disatteso gli obblighi contrattuali;

5) per l'effetto, condannare il sig. xxxxxxx alla restituzione di tutte le somme versate dall'ArgoGlobal Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la sentenza impugnata e attualmente pari al complessivo importo di € 95.311,65, comprensivo delle spese di CTU, pari ad € 717,76, oltre alle spese legali liquidate nella sentenza impugnata, direttamente corrisposte al proprio legale, avv. Rizzo marcello, e pari ad € 13.430,00 oltre spese generali 15% (€ 2.014,50), IVA ero 3.533,70) e CPA (euro 617,78) come per legge;

6) per l'effetto, disporre che nulla deve la ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Già Ariscom Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a titolo di diritto di surroga.

7) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio;

Considerato che, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, è stato determinato di resistere al giudizio di cui trattasi incoato da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e, conseguentemente, è stato conferito incarico all'avv. Paola Librizzi, giusta Provvedimento del Sindaco n. 51/2019;

Che l'avv. Paola Librizzi, a seguito dell'incarico ricevuto, con nota pec del 18.06.2019, ha comunicato che a avendo effettuato l'accesso al fascicolo 457/2019, è venuta a conoscenza dell'appello incidentale proposto da INAIL, che si allega in copia, e per il quale ha richiesto l'autorizzazione alla costituzione con comparsa anche per il predetto gravame;

Che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con l'appello incidentale contro il Comune di Misilmeri, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., e nei confronti di xxxxxx e ASP di Palermo, chiede:

Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

a) Nel merito: rigettare siccome inammissibili, improponibili, nulli e, comunque, infondati in fatto e in diritto, gli appelli proposti sia dal Comune di Misilmeri sia da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 63/2019;

b) Ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri responsabile dell'evento dannoso occorso a xxxxxxxx in data 1.3.2012;

c) In accoglimento dell'appello incidentale dell'INAIL condannare, unitamente e solidalmente tra loro, il Comune di Misilmeri e la società Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A., entrambi in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti della Sede INAIL di Palermo della complessiva somma di € 116.104,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun esborso sino al soddisfo;

d) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio in appello;

Che con la predetta nota pec del 18.06.2019, l'avv. Paola Librizzi, ha trasmesso, altresì, il preventivo di spesa relativo all'appello incidentale di cui sopra è cenno, per le sole fasi di studio e introduttiva, redatto secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, pari ad € 3.249,14 IVA inclusa, in quanto le restanti fasi saranno trattate in sede di gravami riuniti, per le quali l'avv. Paola Librizzi ha già ricevuto incarico con il Provvedimento del Sindaco n. 51/2019;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni, dover resistere in appello incidentale, promosso da INAIL sede di Palermo contro Comune di Misilmeri, ArgoGlobal Assicurazioni e nei confronti di xxxxxx e ASP di Palermo e, pertanto per consequenzialità e complementarietà affidare all'avv. Paola Librizzi la costituzione con comparsa anche per il predetto giudizio;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di



incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto che nel competente capitolo pag. 124 del bilancio corrente esercizio finanziario, non ancora adottato, non si rinviene la completa occorrenda somma, per cui si può procedere alla prenotazione della spesa per € 500,00 sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitrages, patrocinio legale e risarcimenti, del bilancio 2019, quale acconto sulle spese scaturenti dall'incarico in parola, salva l'adozione di successivo provvedimento integrativo pari ad € 2.749,14;

Dato atto che con successivo e separato atto gestionale, ad approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, si provvederà ad impegnare in favore dell'avv. Paola Librizzi la restante somma di € 2.749,14;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

### **Al Sindaco:**

- a) Resistere all'appello incidentale promosso da INAIL sede di Palermo contro Comune di Misilmeri, Argoglobal S.p.A e nei confronti di xxxxxxxx e ASP di Palermo;
- b) Nominare l'Avv. Paola Librizzi del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra, così come esplicitato nelle premesse;
- d) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- e) Fare fronte alla spesa di € 500,00, quale acconto in favore dell'avv. Paola Librizzi, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitrages, patrocinio legale e risarcimenti, del bilancio 2019, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, ad approvazione del redigendo bilancio, sarà assunto per la restante spesa, formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

- f) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;

Misilmeri 18.06.2019

**Il proponente dell'Area 1 f.f.**  
F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.06.2019

**Il Responsabile dell'Area 1 f.f**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n. 392 del 2019)

Misilmeri, 18.06.2019

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li 18.06.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 21.06.2019 al 06.07.2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 07.07.2019**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 21.06.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---